

La nuova participation exemption

Fra le novità apportate dal Decreto Legislativo n° 203 del 30 settembre 2005, vi è una significativa modifica del regime della cosiddetta *participation exemption*, disciplinata dall'art. 87 del Tuir.

L'articolo suddetto, introdotto dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n° 344, con effetto dal 1° gennaio 2004, aveva, infatti, sancito la non imponibilità delle plusvalenze (e simmetricamente la non deducibilità delle minusvalenze) realizzate in seguito alla cessione di azioni o quote di partecipazione in società commerciali di persone (esclusa quindi la società semplice) o di capitali, aventi i seguenti requisiti:

- ininterrotto possesso delle partecipazioni per almeno 12 mesi;
- iscrizione delle partecipazioni fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza della società partecipata in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata, inseriti nella cosiddetta *black list*;
- esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale.

In particolare gli ultimi due requisiti devono sussistere almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso o, nel caso di cessione di partecipazioni in società neo costituita, dal momento stesso della costituzione. Questo, in estrema sintesi, era il regime della *participation exemption*, applicabile alle cessioni di partecipazioni avvenute tra il 1° gennaio 2004 ed il 4 ottobre 2005 (che è la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 203 del 30 settembre 2005).

A decorrere dal 4 ottobre 2005 il D.L. n° 203 ha modificato la disciplina della *participation exemption*, prevedendo in particolare che:

1) per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2004 al 3 ottobre 2005

- La esenzione da tassazione è pari al 100% della plusvalenza realizzata;
- Il periodo di possesso minimo richiesto per usufruire dell'esenzione è pari a 12 mesi;

2) per le cessioni effettuate dal 4 ottobre 2005 al 2 dicembre 2005 (data di conversione in legge del D.L. n° 203/2005)

- La esenzione da tassazione è limitata al 95% della plusvalenza realizzata. La plusvalenza realizzata è quindi tassabile per la parte pari al 5%;
- Il periodo di possesso minimo richiesto per usufruire dell'esenzione è stato elevato da 12 a 18 mesi. In altri termini, l'ininterrotto possesso della partecipazione deve registrarsi dal primo giorno del diciottesimo (e non più del dodicesimo) mese precedente quello dell'avvenuta cessione, restando comunque fermo il concetto che si considerano cedute per prime le azioni o

quote acquisite in data più recente. Se ne ricava che, ad esempio, per essere qualificata ai fini dell'esenzione, una partecipazione ceduta il 28 novembre 2005 deve essere stata posseduta almeno dal 27 maggio 2004;

3) Per le cessioni effettuate dal 3 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006

- La esenzione da tassazione è limitata al 91% della plusvalenza realizzata. La plusvalenza realizzata è quindi tassabile per la parte pari al 9%;
- Rimane fermo che l'ininterrotto possesso della partecipazione deve registrarsi dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione.

4) Per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2007

- La esenzione da tassazione è ulteriormente limitata al 84% della plusvalenza realizzata. La plusvalenza realizzata è quindi tassabile per la parte pari al 16%;
- Il periodo di possesso minimo richiesto per usufruire dell'esenzione è ancora pari a 18 mesi.

Le stesse modificazioni non valgono per le plusvalenze realizzate dagli imprenditori individuali.

In questo caso, per le cessioni effettuate dal 4 ottobre 2005 in poi, vale la nuova regola secondo la quale la spettanza della esenzione è subordinata ad un ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione. Nessuna variazione è stata invece apportata alla misura della esenzione, che continua quindi a spettare nella misura specifica del 60% della plusvalenza realizzata (art. 56, comma 1, e art. 58, comma 2, Tuir).

Per quanto concerne la disciplina delle minusvalenze invece nulla è mutato, per cui queste ultime, se realizzate, rimangono interamente non deducibili quando derivano dalla cessione di partecipazioni (in società ed enti commerciali) che abbiano i requisiti previsti dall'art. 87 del Tuir, che sono rimasti immutati rispetto a quanto originariamente previsto.

In altri termini, il periodo di possesso delle partecipazioni cedute agli effetti della minusvalenza realizzata è fissato, come in precedenza, in mesi 12.

Si crea, dunque, un'asimmetria tra il trattamento delle plusvalenze e quello delle minusvalenze: con riguardo alle prime sarà necessario un periodo di possesso di almeno 18 mesi per poter fruire, in caso di cessione, delle esenzioni da imposta suddette; con riguardo alle seconde un periodo di possesso di soli 12 mesi (e non di 18) comporterà, nel caso di cessione, l'integrale indeducibilità della minusvalenza.

Per le cessioni relative a partecipazioni che siano state possedute per un periodo da 12 mesi interi a 17 mesi interi le relative plusvalenze sono quindi tassabili ma le minusvalenze sono indeducibili.

Le stesse modificazioni valgono per le minusvalenze realizzate dagli imprenditori individuali, ovvero per le cessioni effettuate dal 4 ottobre 2005 le plusvalenze sono esenti per il 60% del loro ammontare se le partecipazioni siano state possedute almeno per 18 mesi interi, mentre le minusvalenze sono indeducibili per il 60% del loro ammontare se le partecipazioni siano state possedute almeno per 12 mesi interi.